

e che ognuno potesse liberamente disporre di questa quota, nelle forme ammesse dalle leggi (1). Si adottano allora, anche nel diritto longobardo, le varie forme di donazione a scopo pio, e tra esse prende il primo luogo la *donatio post obitum*, nella doppia specie della *donatio reservato usufructu*, che aveva subito effetto di trasferire la proprietà nel donatario, ma che sospendeva, a favore del donante, l'acquisto dell'usufrutto fino alla morte; e della *donatio mortis causa*, nella quale si sospende anche il trapasso della proprietà fino alla morte del donante.

Si trattava sempre di atti bilaterali, e perciò ben lontani dal tipo del testamento; ma già si insinuava, specialmente nell'ultima specie, la clausola della revocabilità, per il caso in cui non seguisse la morte del donante; clausola, che valeva ad assegnare alla donazione una delle funzioni del testamento. Solo una tarda disposizione carolingia, richiamandosi al carattere della donazione germanica (§ 75), proibì la revoca di questi patti; ma non fu sempre osservata. Inoltre fu ammesso che, in un documento medesimo, pur sempre con caratteri di donazione, potessero essere contenute più disposizioni a favore di diverse persone, perfezionandosi il negozio con la tradizione della carta ad una sola tra esse. Queste forme, sostanzialmente diverse dal testamento romano, adempivano tuttavia a taluni fini del testamento, e possono essere designate come contratti a scopo di successione (*successioni contrattuali*).

Ma da qui al testamento non vi era che un passo, e fu percorso da Liutprando, allorchè le condizioni economiche migliorate, dopo l'urto barbarico (§ 20), consen-

---

(1) Era questa la così detta riserva del diritto germanico; ma, in taluni documenti, fu confusa con la legittima romana, onde la Falcidia delle fonti romane passò a designare, nel medio evo, la parte che toccava necessariamente agli eredi legittimi. Cfr. Tamassia, *La Falcidia nei più antichi documenti del medio evo*, Venezia, 1905.